



COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
(Provincia di Avellino)

Viale Municipio n. 4 83030
Telefono 0825-952053 Fax 0825-961361
comune.prata@tin.it - comune.prata@cert.irpinianet.eu
C.F - P.IVA 00207480641

Prot 6502

del 29 OTT. 2020

ORDINANZA SINDACALE n. 30 del 29 OTT. 2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO "E. COCCHIA- C.A. DALLA CHIESA" - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Visto il Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 15 ottobre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

Ritenuto necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento;

Vista la nota prot. 6487 in data odierna con cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "E. COCCHIA - C.A. DALLA CHIESA" evidenzia la necessità di effettuare le operazioni di sanificazione e di sottoposizione a tampone di tutti gli alunni delle tre sezioni di scuola materna, del personale docente e ATA in servizio nel plesso scuola dell'infanzia, essendo venuta a conoscenza dell'esito positivo al tampone Covid-19 di un'alunna;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, Giunta Regionale della Campania Il Presidente in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri

e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa, la chiusura, in via precauzionale, del plesso scolastico scuola dell'infanzia “E. COCCHIA- C.A. DALLA CHIESA” - con sede in Viale Municipio di questo Comune, per il giorno 30 ottobre 2020, al fine di assicurare le necessarie operazioni di sanificazione.

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito Istituzionale dell'Ente e che venga data immediata comunicazione ai mezzi di informazione presenti sul territorio comunale;
- Che la stessa sia trasmessa:
 - Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo “E. COCCHIA- C.A. DALLA CHIESA”;
 - All'ASL di Avellino;
 - al Prefetto di Avellino;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Pratola Serra;
 - Alla Regione Campania servizio Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

Dalla sede Municipale, li 29 ottobre 2020



Il Sindaco

Dott. Bruno Francesco Petruzzello

